

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 539

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CARELLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 1994

—————

Istituzione della professione di guida ambientale-escursionistica

—————

ONOREVOLI SENATORI. - I dati relativi al mercato del turismo delineano in modo evidente come la domanda, in questo settore, si vada sempre più orientando verso forme di turismo alternativo a quello vacanziero classico; tale domanda rivela infatti una spiccata preferenza per il turismo naturalistico ed escursionistico.

D'altra parte anche le politiche comunitarie, nazionali e regionali, tendono sempre più ad incentivare le attività turistiche in questo settore: basti ricordare gli interventi in favore dell'agriturismo e la legge quadro sulle aree protette, che ha istituito i nuovi Parchi nazionali. Evidenti appaiono, pertan-

to, le prospettive occupazionali che si aprono in questo settore per nuove figure professionali come le guide ambientali-escursionistiche.

Questo disegno di legge si propone di creare, a livello istituzionale, la nuova figura della guida ambientale-escursionistica, definendone le caratteristiche professionali e prevedendo la competenza legislativa delle regioni per l'attivazione di corsi di formazione professionale, articolati secondo le varie branche di specializzazione, nonchè per l'istituzione di appositi elenchi delle guide ambientali-escursionistiche, che siano abilitate all'esercizio di tale attività.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al primo comma dell'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, dopo le parole: «animatore turistico», sono inserite le seguenti: «, guida ambientale-escursionistica».

2. Dopo l'undicesimo comma dell'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è inserito il seguente:

«È guida ambientale-escursionistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone in escursioni attraverso il territorio nazionale, in ambiente terrestre o acquatico anche attraverso la pratica di tecniche sportive collegate alla fruizione dei beni ambientali, illustrandone le caratteristiche naturalistiche, folcloristiche e paesaggistiche».

Art. 2.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano disciplinano con legge l'istituzione di elenchi regionali di guide ambientali-escursionistiche, l'attivazione di corsi professionali per persone in possesso di diploma di scuola media superiore, di qualificazione per l'iscrizione ai relativi elenchi, nonché l'irrogazione di sanzioni per gli eventuali abusi e trasgressioni.

Art. 3.

1. L'autorizzazione della regione o della provincia autonoma all'esercizio dell'attività di guida ambientale-escursionistica ha validità su tutto il territorio nazionale.

Art. 4.

1. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in possesso dell'attestato di frequenza di corsi professionali organizzati o autorizzati dalla regione o dalla provincia autonoma, secondo i criteri di cui all'articolo 3, sono iscritti ai relativi elenchi.